



# ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

## ***Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale***

**Roma, 25 novembre 2024**

**Spett.le**

Dipartimento per le Politiche Giovanili  
E il Servizio Civile Universale

c.a.

Capo Dipartimento

dott. Michele Sciscioli

Direttrice UNSC

Dott.ssa Laura Massoli

E p.c.

Servizio gestione degli operatori volontari e  
formazione

Ing. Lorenzo Maiorino

Servizio programmazione degli interventi  
e gestione dell'Albo

Dott.ssa Silvia Losco

**Oggetto:** Revisioni delle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale. Conclusione dei lavori della Consulta ed espressione di parere.

Gentile Capo Dipartimento, gentili dirigenti,

lo scorso 21 novembre la Consulta si è riunita per portare a termine il lavoro di analisi e confronto in vista della revisione delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”.

Nel corso della riunione del 21 novembre il Dipartimento, nella persona dell’Ing. Lorenzo Maiorino, ha presentato alla Consulta la bozza di revisione delle Disposizioni elaborate a margine dei contributi ricevuti dalla Consulta in esito alle riunioni del 9 luglio, 18 settembre, 27 settembre, 11 ottobre, 30 ottobre e 14 novembre.

Premettiamo all’espressione di parere il particolare apprezzamento per il metodo di lavoro adottato, aperto al confronto e, nel rispetto delle esigenze amministrative del Dipartimento e delle normative vigenti, sensibile alle istanze di tutti gli attori del Servizio Civile Universale che la Consulta rappresenta, convinti che tale metodo rappresenti una buona pratica e un’ispirazione per i prossimi lavori che ci attendono.



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

### **Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale**

Pertanto, quale premessa all'espressione del parere, la Consulta rimette al Dipartimento le seguenti segnalazioni e raccomandazioni:

#### **Segnalazioni:**

1. La Consulta, dopo essersi confrontata sul testo proposto dal Dipartimento, conferma la posizione di non prevedere l'introduzione del limite di 15 giorni per i "permessi straordinari" degli Operatori Volontari (Pt. 8.2);
2. In esito a tale confronto, la Consulta ha ritenuto tuttavia opportuno proporre al Dipartimento una diversa articolazione dei permessi come meglio descritti nell'Allegato 1 (in calce);

#### **Raccomandazioni:**

1. Si ribadisce l'esigenza di arricchire le nuove Disposizioni di un "glossario" delle definizioni in uso nel testo, per la costruzione di un linguaggio tecnico condiviso e per una più puntuale individuazione delle competenze e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti, sul quale la Consulta dà la disponibilità alla stesura;
2. Si ritiene opportuna la predisposizione di una modulistica standard (fac-simili) per i diversi adempimenti, che renda omogenee e, al tempo stesso, semplifichi le comunicazioni tra Enti, Operatori Volontari e Dipartimento, predisposizione sulla quale la Consulta dà la disponibilità alla stesura;
3. Si ritiene utile, a margine dell'adozione delle nuove Disposizioni, un aggiornamento/adequamento della normativa secondaria in materia di ispezioni, infrazioni, sanzioni e procedure, con esame del testo in Consulta e delle modalità ispettive e un'attività formativa del personale ispettivo;
4. Si ritiene opportuno prevedere nelle norme transitorie, di cui all'art. 16, la possibilità di un eventuale aggiornamento dopo i primi 18 mesi e entro il 2025 un nuovo step nella digitalizzazione di procedure e documenti;
5. In relazione al punto 5.3 "Ricollocazione a seguito di provvedimento sanzionatorio", nei casi in cui il provvedimento sia stato adottato con riferimento ad una specifica sede e/o ad uno specifico progetto e/o Ente di Accoglienza, non si condivide l'esclusione dell'Ente Titolare dalla possibilità di favorire il ricollocazione degli Operatori Volontari presso altra sede o altro progetto o altro Ente di Accoglienza, in quanto in tali casi il provvedimento sanzionatorio, ai sensi della disciplina vigente, non coinvolge né può coinvolgere l'Ente Titolare che rappresenta, invece, una rete plurale al cui interno le responsabilità sono chiaramente individuate, ed eventualmente sanzionate, dalla normativa del Servizio Civile Universale;

Tutto ciò premesso, la Consulta esprime all'unanimità **parere favorevole** sul testo di revisione delle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale".

Nel ringraziare tutti i Dirigenti e il personale del Dipartimento per la disponibilità e la collaborazione offerta, nel restare a disposizione per ogni ulteriore esigenza di confronto, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro.

Il Presidente  
Enrico Maria Borrelli



# ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

## ***Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale***

### **Allegato 1 – Proposta di riformulazione dei permessi straordinari**

#### **8. Permessi**

##### **8.1 Permessi ordinari**

L'operatore volontario, durante il periodo di servizio, può usufruire, a domanda, di giorni di permesso ordinario, retribuiti, nel numero massimo indicato dal contratto sottoscritto con il Dipartimento e riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, che varia in funzione della durata del progetto in cui l'operatore volontario è impegnato, ovvero della durata del servizio.

Il permesso consente all'operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari, esami universitari, discussione della tesi di laurea, matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.

Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire dei permessi ordinari, né un numero minimo di giorni di permesso utilizzabili al mese.

Gli eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

All'operatore volontario impiegato in servizio civile all'estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso, per il viaggio intermedio di rientro in Italia, laddove previsto dal progetto, a seconda che si tratti di rientro da paesi europei o extraeuropei. Tale beneficio non è previsto a favore dell'operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia. non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per

##### **8.2 Permessi straordinari**

L'operatore volontario, durante il periodo di servizio, può altresì usufruire di Sono, altresì, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestatato, e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso ordinario spettanti nell'arco dei mesi di servizio.

###### **8.2.1 Permessi straordinari senza limitazioni di fruizione**

All'operatore volontario possono essere concessi permessi straordinari senza limitazione di fruizione, da comprovare, successivamente alla fruizione, con idonea documentazione. In particolare:

- 1 giorno per la donazione di sangue, che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a tre mesi all'anno per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- 1 giorno per la donazione di emocomponenti (plasma e piastrine), che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a 14 giorni per il plasma e a 6 volte l'anno per le piastrine;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria per la donazione di midollo o organi;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria per l'esecuzione di esami e/o terapie per malattie croniche degenerative e neurodegenerative progressive e



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri*** ***Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale***

- neoplasie;
- un numero massimo di 15 giorni, fruibili anche in maniera frazionata, per cure connesse ad un'invalidità civile riconosciuta con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, da comprovare con la presentazione della certificazione del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti l'esigenza delle cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e, successivamente, con la documentazione attestante l'effettiva fruizione delle cure stesse;
  - 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'autorità giudiziaria;
  - fino a 3 giorni al mese in caso sia portatore di handicap o assista un familiare disabile grave, che sia, rispetto all'operatore volontario, coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92;
  - un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
  - 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
  - un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
  - un massimo di 3 giorni in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con l'operatore volontario risulti da certificazione anagrafica;
  - 5 giorni in occasione del matrimonio;
  - 5 giorni riservati agli operatori volontari che sono diventati padri, da usufruire entro il quinto mese dalla nascita del figlio, previa produzione del certificato di nascita;
  - un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
  - un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
    - 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
    - 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
    - 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
    - 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l'esercizio del diritto di



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

### ***Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale***

voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

- i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati; se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio, secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
- nel caso l'operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
- le giornate in cui l'operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

#### 8.2.2 Permessi straordinari con limitazione di fruizione

Inoltre, l'operatore volontario potrà fruire di un massimo di ulteriori 15 giorni di permesso straordinario, da comprovare, successivamente alla fruizione, con idonea documentazione al ricorrere delle fattispecie di seguito elencate:

- 1 giorno per visita medica specialistica, in numero massimo di due giornate durante il periodo di svolgimento del servizio;
- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa da comprovare, successivamente, con la presentazione della documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova;
- 1 giorno per ogni Esame di corsi post-laurea;
- 1 giorno per la partecipazione a concorsi pubblici, fino ad un massimo di 5, da comprovare con la presentazione della documentazione attestante la convocazione e, successivamente, della documentazione attestante l'effettiva partecipazione al concorso;
- 1 giorno per la discussione della tesi di laurea;
- 1 giorno per ogni prova in cui si articola l'esame di maturità;
- 1 giorno per l'esame di ammissione ad un corso di studi, sia esso ordinario, specialistico o di qualunque altra natura;
- 1 giorno per prova di ammissione a dottorati e a Master e/o percorsi di specializzazione post-laurea;
- ~~5 giorni in occasione del matrimonio; OGGETTO DI VALUTAZIONE~~
- ~~5 giorni riservati agli operatori volontari che sono diventati padri, da usufruire entro il quinto mese dalla nascita del figlio, previa produzione del certificato di nascita; OGGETTO DI VALUTAZIONE~~
- 1 giorno per visite mediche riguardanti i figli;
- un numero massimo di 15 giorni per malattia dei figli, comprovata da certificato del pediatra.



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

### ***Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale***

#### **8.3 Partecipazione ad attività collegiali**

La partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali alle riunioni della Consulta nazionale per il servizio civile e alle assemblee regionali e nazionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.

Analogamente anche la partecipazione degli operatori volontari ad assemblee indette dai rappresentanti nazionali o regionali è considerata come servizio svolto fino ad un massimo di 4 ore per ogni assemblea convocata durante il periodo di svolgimento del servizio, fino ad un massimo di 20 ore cumulative.